

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 15 del 07 marzo 2005

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario
Settore Foreste Caccia e Pesca - **Disposizioni in applicazione del Reg. Ce 1421/04.**

All'Amministrazione Provinciale di Napoli
Direzione Agraria - Agricoltura
Forestazione Caccia e Pesca
Piazza Matteotti, 1
80133 Napoli

All'Amministrazione Provinciale di Salerno
Ufficio Caccia e Pesca
Piazza Matteotti, 2
80100 Salerno

All'Amministrazione Provinciale di Avellino
Ufficio Caccia e Pesca
Corso Vittorio Emanuele, 44
83100 Avellino

All'Amministrazione Provinciale di Caserta
Settore Agricoltura, Foreste
Caccia e Pesca
Piazza Dante Palazzo Fimiani
81100 Caserta

All'Amministrazione Provinciale di Benevento
Settore Agricoltura, Foreste
Caccia e Pesca
Rocca Dei Rettori
82100 Benevento

Al Settore Tecnico Amministrativo
Provinciale Foreste di Avellino
SEDE

Al Settore Tecnico Amministrativo
Provinciale Foreste di Benevento
SEDE

Al Settore Tecnico Amministrativo
Provinciale Foreste di Caserta
SEDE

Al Settore Tecnico Amministrativo
Provinciale Foreste di Napoli
SEDE

Al Settore Tecnico Amministrativo
Provinciale Foreste di Salerno
SEDE

Adeguamento dei bandi per le misure 4.22 e 4.23 alle prescrizioni dei Reg. CE 2090/98 e 1421/04.

Misura 4.22

Paragrafo 7 "Regime d'incentivazione" pagina 5 secondo rigo seconda colonna del box:

sostituire il periodo

"Fino al 60% elevabile al 70% solo per gli impianti di maricoltura che ricorrano ad investimenti inerenti l'utilizzo di tecniche che riducono l'impatto ambientale"

con il periodo

"Fino al 60% per gli impianti che operano la diversificazione delle specie allevate (specie diverse dalle spigole e dalle orate), che migliorano le attività acquicole tradizionali per mantenere il tessuto sociale o ambientale in determinate zone e per l'ammodernamento delle imprese esistenti elevabile al 70% solo per gli impianti di maricoltura ed acquicoltura che ricorrano ad investimenti inerenti l'utilizzo di tecniche che riducono in modo sostanziale gli effetti sull'ambiente o riguardanti progetti di piscicoltura vantaggiosi per l'ambiente. Per la costruzione di nuovi impianti di piscicoltura intensiva, non compresi nei casi precedenti, il contributo è fino al 50% "

Paragrafo 7 "Regime d'incentivazione" pagina 6 primo capoverso

Sostituire il periodo

"Per il riconoscimento del contributo al 70% la percentuale di incidenza per le spese per opere a carattere ambientale, riportate ed indicate con la lettera (A) nell'allegato 1 "Schede tecnico-economiche di sottomisura" del presente bando, deve costituire almeno il 30% della spesa complessiva. Nel caso in cui a collaudo la spesa sostenuta sia inferiore a quella concessa, in quanto non sono state realizzate le opere a carattere ambientale, si disporrà la revoca del finanziamento."

con il periodo

"Per il riconoscimento del contributo al 70% la percentuale di incidenza delle spese per opere a carattere ambientale, riportate ed indicate con la lettera (A) nell'allegato 1 "Schede tecnico-economiche di sottomisura" del presente bando, deve costituire almeno il 30% della spesa complessiva con l'obbligatorietà della certificazione EMAS o UNI - EN- ISO 14.000. Nel caso in cui a collaudo la spesa sostenuta per investimenti ambientali sia inferiore a quella concessa, in quanto non sono state realizzate le opere a carattere ambientale, si disporrà la revoca del finanziamento. Limitatamente agli impianti di acquicoltura, per il riconoscimento del contributo al 70%, deve essere presentato, in sede di istanza, in aggiunta a quanto precedentemente elencato la valutazione dei vantaggi ambientali svolta da un organismo a tanto abilitato, per statuto e curriculum, indipendente e terzo rispetto al richiedente. Nel caso in cui a collaudo la spesa sostenuta per investimenti ambientali sia inferiore a quella concessa si disporrà la revoca del finanziamento. In ogni caso la certificazione UNI. EN. ISO 14.000 non rientra nelle spese ammissibili a finanziamento benché tale procedura sia elemento di valutazione del punteggio dei progetti e di ammissibilità al contributo al 70%"

Paragrafo 10 "Presentazione delle istanze di finanziamento - Documentazione richiesta per accedere alla misura" pagina 28

sostituire il capoverso seguente il secondo trattino:

"Per i progetti che in base alla normativa vigente non sono assoggettabili a via o a valutazione d'incidenza e che intendono avanzare la richiesta di finanziamento al 70% devono comunque allegare relazione aggiuntiva da parte di tecnico abilitato che comprenda"

con il periodo

I progetti di acquicoltura e maricoltura che in base alla normativa vigente non sono assoggettabili a via o a valutazione d'incidenza e che intendono avanzare la richiesta di finanziamento al 70% devono comunque allegare relazione aggiuntiva, da parte di un organismo, pubblico o privato, abilitato per statuto e curriculum alla valutazione ambientale, indipendente e terzo rispetto al richiedente, relativa alla valutazione ambientale dell'intervento in termini di riduzione degli effetti sull'ambiente o di vantaggio per l'ambiente che comprenda come informazioni minime:

Paragrafo 10 "Presentazione delle istanze di finanziamento - Documentazione richiesta per accedere alla misura" pagina 28 dopo il sesto trattino aggiungere:

"Per i progetti che intendono avanzare la richiesta di finanziamento per il miglioramento delle attività acquicole tradizionali per mantenere il tessuto sociale o ambientale in determinate zone allegare

relazione aggiuntiva, a firma di un istituto pubblico o privato abilitato per statuto e curriculum a tali studi, sull'importanza storica, tradizionale ed economica di una determinata forma e tipologia di allevamento in una determinata area."

Paragrafo 10 "Presentazione delle istanze di finanziamento - Documentazione richiesta per accedere alla misura" pagina 30 dopo il primo trattino aggiungere:

- attesta che l'imbarcazione di servizio è dimensionata alle capacità produttive dell'impianto ed alle esigenze di esercizio dello stesso e che non è attrezzata né attrezzabile per l'esercizio della pesca (sottomisura 2 e 3)

- attesta che, per i progetti che intendono avanzare la richiesta di finanziamento per l'ammodernamento degli impianti già esistenti, gli impianti erano già esistenti e funzionanti in data antecedente al 26 agosto 2004 (sottomisure 2 e 3)

Paragrafo 10 "Presentazione delle istanze di finanziamento - Documentazione richiesta per accedere alla misura" pagina 32 dopo il primo puntino aggiungere:

- copia conforme all'originale della documentazione contabile e finanziaria, accompagnata da relazione del revisore dei conti abilitato, relativa all'impianto per il quale si richiede l'ammodernamento, risalenti a data antecedente al 26 agosto 2004 (sottomisure 2 e 3)

Misura 4.23

Paragrafo 3 "Finalità articolazione della misura e tipologie d'intervento" pagina 2 primo box seconda colonna al secondo rigo

dopo le parole

"della piccola pesca costiera"

aggiungere la seguente nota a piè pagina:

Ai sensi del Reg. CE 2369/02 per piccola pesca costiera s'intende la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri e che non utilizzano attrezzi trainati così come elencati nella tabella 2 allegato I del Reg. CE 2090/98:

Reti a strascico divergenti, sfogliare, rete a strascico a coppia, sciabiche danesi (ancorate), sciabiche scozzesi, sciabiche da spiaggia, draghe, rete a strascico per crostacei, reti da traino pelagiche a divergenti, reti da traino pelagiche a coppie, altri attrezzi da traino

¹ Gli impianti di molluschi o gamberi o no food non possono beneficiare dell'aiuto aggiuntivo del 10% anche in presenza di impianti che riducono in modo sostanziale gli effetti sull'ambiente o riguardanti progetti vantaggiosi per l'ambiente. Per tali produzioni il tetto massimo è fino al 60%